



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

Registro Generale n. 36

ORDINANZA N. 28 DEL 08-05-2020

Albo Pubblicazione n. 484

COPIA

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N°6/2013 MESSA IN SICUREZZA SCARPATA IN LOC. PONTE D'ARLI.

Premesso che l'intero territorio comunale venne interessato da precipitazioni di c;

Visti gli avvisi di condizioni meteo avverse emessi dalla Protezione Civile Regionale n°18 del 09.11.2013 e n°19 del 12.11.2013 nonché gli avvisi di criticità idrogeologica n°8 del 11.11.2013 e n°9 del 12.11.2013;

Richiamato il rapporto di intervento n°4065 del 11.11.2013 (prot. n°12404) redatto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel quale si dava atto della frana di scivolamento che ha interessato la parte posteriore dell'abitazione ubicata in Frazione Ponte d'Arli n°26;

Vista l'ordinanza sindacale n°6/2013 prot. n°10983 con la quale si ordinava ai sigg. Ceci Renato e Norcini Candida, lo sgombero e la non utilizzazione del proprio fabbricato ubicato in Frazione Ponte d'Arli n°26 ed identificato al NCEU al foglio di mappa n°38 con la particella n°208;

Vista la nota del 15.04.2020, acclarata al prot. n°5388, con la quale l'Ing. Carlo Ianni, in qualità CTU nominato dal Tribunale di Ascoli Piceno nella Causa civile n. 1765/2014 e progettista dell'intervento di stabilizzazione della scarpata in oggetto, **certifica** che *"i lavori relativi alla causa in oggetto sono stati ultimati, a meno di opere minori, e che quanto ad oggi realizzato è, a giudizio dello scrivente, idoneo a conseguire la stabilità del versante e a rimuovere i rischi per l'agibilità del fabbricato di loro proprietà"*;

Ritenuto opportuno, per i suddetti motivi, revocare totalmente l'ordinanza sindacale n°6/2013 prot. n°10983, essendo venute a cessare le motivazioni che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti di inagibilità e di sgombero immediato del suddetto immobile;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la revoca trova una sua generale disciplina nell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 che stabilisce come, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti di fatto o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole possano essere revocati dagli organi amministrativi che li hanno adottati o da altri organi previsti dalla legge;

DICHIARA

per quanto sopra visto e considerato, l'avvenuto ripristino delle condizioni di agibilità precedenti agli eventi di carattere eccezionale maltempo 11.11.2013 e seguenti, dell'immobile sito in questo Comune, in



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

Fraz. Ponte d'Arli n.26, costituito dall'U.I. distinta al catastalmente **al foglio di mappa catastale 38, particella 208** intestata a:

- Ceci Renato nato a Acquasanta Terme(AP) il 03.09.1949 CCERNT49P03A044K e residente in Acquasanta Terme (AP) Fraz. Ponte d'Arli n. 26;
- Norcini Candida nata a Acquasanta Terme (AP) il 01.07.1953 NRCCDD53L41A044O e residente in Acquasanta Terme (AP) Fraz. Ponte d'Arli n. 26;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, la revoca totale dell'ordinanza sindacale n°6/2013 prot. n°10983, autorizzando l'accesso e l'uso dell'immobile ai proprietari, agli occupanti a qualunque titolo, nonché a chiunque vi possa accedere.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza all'Ufficio di Polizia Municipale incaricato sia della notificazione agli intestati ed aventi causa dagli stessi di cui in narrativa, che della pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune.

INFORMA

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Prefetto di Ascoli Piceno entro gg. 30 (trenta) dalla notifica;
- giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica;
- straordinario al Capo dello Stato entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.

F.TO IL SINDACO
(*DOTT. STANGONI SANTE*)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio n. 484, per 15 giorni consecutivi dal 08-05-2020 al 23-05-2020
Acquasanta Terme, 08-05-2020



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
AGENTE P.L.

Alessandro Ranciaffi